

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2018**  
**del 21 settembre 2018**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2021/310]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, <sup>(2)</sup> il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione <sup>(3)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (3) Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 derivano da disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che si applicano solo alla regione EUR (europea) dell'ICAO, di cui l'Islanda non fa parte a causa della sua posizione geografica.
- (4) Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 si riferiscono a regolamenti UE il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR (europea) e AFI (africana) dell'ICAO, e che non possono essere applicati all'Islanda.
- (5) Trovandosi nella regione NAT (nordatlantica) dell'ICAO, l'Islanda è tenuta a conformarsi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 66xf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione] è inserito quanto segue:

«66xg. **32017 R 0373**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:

- a) i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO applicabili alla regione ICAO EUR contenuti nel regolamento e nei metodi accettabili di rispondenza (AMC)/nel materiale esplicativo (GM) non vanno intesi come un requisito per l'Islanda qualora l'Islanda si conformi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT. Le disposizioni ICAO NAT possono essere considerate AMC e GM per l'Islanda;

<sup>(1)</sup> GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.

- b) i riferimenti, contenuti nel regolamento, a regolamenti europei il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR/AFI dell'ICAO non vanno intesi come un requisito per l'Islanda, a meno che l'Islanda non abbia indicato esplicitamente che i regolamenti in questione le si applicano. In alternativa, si applicano i regolamenti nazionali o le disposizioni applicabili dell'ICAO;
  - c) i metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) non dovrebbero essere necessari nei casi in cui l'Islanda si conforma alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT;
  - d) al punto ATM/ANS.AR.A.025 dell'allegato II, alla lettera b), le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “agli Stati membri”;
  - e) al punto ATM/ANS.AR.C.050 dell'allegato II, alla lettera e) (1), le parole “e l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione”;
  - f) al punto ATM/ANS.OR.D.005 dell'allegato III, alla lettera c), le parole “e dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;
  - g) al punto ATM/ANS.OR.D.025 dell'allegato III:
    - i) alla lettera c), le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”;
    - ii) alla lettera e), le parole “, dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “della Commissione”.
- 2) Il punto 66wn [Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è così modificato:
- a) è aggiunto il seguente trattino:
    - «- **32017 R 0373**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1)»;
  - b) la lettera j) è soppressa.
- 3) I testi dei punti 66wf [Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione], 66xb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione] e 66xc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione] sono soppressi.

#### Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE  
La presidente  
Oda Helen SLETNES

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.